



ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015, è pubblicata in data odierna all'Albo di questa Sezione dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi.

BARI, 24 marzo 2020

**N. _512_ del 24 marzo 2020
del Registro delle Determinazioni**

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input checked="" type="checkbox"/> Dirigente della Sezione <input type="checkbox"/> Servizio Contabilità, Recupero Crediti e Controllo di Gestione <input type="checkbox"/> Servizio Contratti e Gestione Ricorsi <input type="checkbox"/> Servizio Programmazione della Formazione Professionale
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO Puglia FSE 2007-2013 <input type="checkbox"/> Asse _____ categoria _____ <input checked="" type="checkbox"/> Altro : POR PUGLIA 2014-2020
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
D. Lgs n. 33/2013	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

Codice CIFRA: 137/DIR/2020/00512

OGGETTO: DGR n. 282 del 05/03/2020 "Disposizioni conseguenti all'adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche attive del lavoro e formazione professionale". Disposizioni attuative in materia di realizzazione degli Esami finali dei corsi finanziati a valere sull'Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 "Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)"

Il giorno __24 marzo 2020__ presso la sede della Sezione Formazione Professionale viale Corigliano n. 1 - Bari, è stata adottata la presente determinazione

La Dirigente della Sezione Formazione Professionale

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs n. 82/2005, come modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.lgs 10 agosto 2018, n. 106;

VISTI:



- la Decisione relativa al quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS) del 15 dicembre 2004;
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;
- la proposta di Raccomandazione del Consiglio dell'UE sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 5 settembre 2012;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), OJ L 119, 4.5.2016;
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;
- la DECISIONE (UE) 2018/646 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 aprile 2018 relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE;
- la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 26 novembre 2018 sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero (2018/C 444/01);
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
- il D-Lgs. 16 gennaio 2013, n.13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MIUR, del 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.";
- il Decreto del Ministero del LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 8 gennaio 2018 riguardante l'istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 "Riforma della Formazione Professionale" pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002 e s.m.i.;
- la Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1919/2010 "L.R. 15/2002 art. 29 - Linee guida per gli esami: prime indicazioni.";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 13 novembre 2012 "Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 622 del 30 marzo 2015 "Approvazione Linee guida per lo svolgimento degli esami di Qualifica in esito ai percorsi di formazione che hanno a riferimento le Figure Professionali comprese nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP)";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1147 del 26/07/2016 "Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 632 del 4 aprile 2019, "Approvazione dei contenuti e delle finalità e della Sperimentazione del modello operativo del servizio di Individuazione e Validazione delle competenze (IVC)";
- l'Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 686 del 09/08/2016 di approvazione del "Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore" (RRQPN).

VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso sino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività



scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

RILEVATO che, in esito all'adozione del predetto decreto, la Giunta regionale pugliese, con propria deliberazione n. 282 adottata in data 5 marzo, dato atto che nell'attuazione della Programmazione regionale in tema di formazione professionale e politiche attive del lavoro tanto gli avvisi e le manifestazioni d'interesse regionali, tanto gli atti unilaterali d'obbligo sottoscritti dai beneficiari degli interventi (i) prevedono la realizzazione delle attività su base giornaliera da ultimarsi entro i termini appositamente fissati; (ii) prevedono il rispetto di termini inderogabili per il compimento di attività amministrative; (iii) escludono la possibilità di svolgere attività formative a distanza, ha autorizzato gli enti beneficiari di interventi finanziati di politiche attive del lavoro e di formazione professionale a sospendere le attività in corso anche in deroga alle previsioni contenute negli atti unilaterali d'obbligo all'uopo sottoscritti sino al 15 marzo 2020 e comunque sino a nuove disposizioni al riguardo e ha prorogato di 15 giorni tutti i termini amministrativi e di conclusione delle attività contenuti negli atti unilaterali d'obbligo sottoscritti dai beneficiari;

CONSIDERATO che la precitata deliberazione, tra l'altro, demandava al dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro ed al dirigente della Sezione Formazione Professionale l'adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenti dando atto che con successivo provvedimento sarebbero state definite le procedure funzionali a garantire la ripresa delle attività anche attraverso il ricorso alla formazione a distanza, evidentemente ritenendo necessaria la ripresa delle attività formative anche in deroga alle previgenti determinazioni che escludono, in situazioni ordinarie, il ricorso alla FAD;

CONSIDERATO che, successivamente all'approvazione della precitata deliberazione, il DPCM del 9 marzo 2020 - in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale - ha disposto l'estensione all'intero territorio nazionale delle misure di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, nonché del DPCM 11 marzo 2020 precisando, all'art. 2 del ridetto decreto, che le disposizioni in parola *"producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020"*;

VISTE le note prott. nn. 3568 del 6/03/2020 e 3616 del 10/03/2020 della Divisione 6 dell'Anpal aventi ad oggetto *"Progetti formativi Fse - formazione a distanza"* ed il relativo riscontro prot. n. 1609341 datato 17/03/2020 della Direzione Generale per l'occupazione, Affari Sociali ed Inclusione della Commissione Europea;

CONSIDERATO che

- il R.R. n. 28/2007 relativo alla Figura dell'OSS, come modificato dal R.R. n. 17/2018, prevede all'art. 12 che al termine del corso gli allievi siano sottoposti ad una prova teorica ed a una prova pratica da parte di una apposita commissione di esame, nominata dall'amministrazione regionale e costituita da tre rappresentanti designati dalla ASL competente rispetto alla sede delle attività formative, due rappresentanti di organizzazioni di categoria (Infermieri e Assistenti sociali), un rappresentante dell'Organismo formativo, un rappresentante dell'Assessorato alla Formazione Professionale della Regione Puglia;



- con A.D. n. 59 del 24/01/2018 (BURP n. 17 del 01/02/2018) e s.m.i. è stato approvato l'Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 "Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)" a valere sull'Azione 9.8 del POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020;
- a seguito della realizzazione dei corsi finanziati a valere su detto Avviso, prima dell'interruzione delle attività dovuta alle motivazioni sopra menzionate, risultavano pervenute richieste di attivazione della Commissione d'esame finale relativamente a 54 corsi, da svolgere entro il mese di Aprile;
- relativamente a tale programmazione le ASL competenti hanno manifestato la difficoltà di nominare proprio personale in seno alle Commissioni OSS, dato l'impegno lavorativo in corso per fronteggiare l'emergenza sanitaria;
- gli interventi normativi emanati in situazione d'emergenza hanno sollecitato le amministrazioni e i datori di lavoro privati all'attivazione di strumenti informatici che consentano le reazioni la prosecuzione delle attività a distanza, tanto nei contesti formativi (attivazione delle modalità di FAD), quanto nei contesti lavorativi (SMART WORKING);
- il D.l. 30 giugno 2015, nell'Allegato 5, Tabella 3 – laddove si esplicitano le accezioni operative dei principi di collegialità, oggettività, terzietà, indipendenza che devono essere alla base dei servizi di Individuazione validazione e certificazione delle competenze, stabilisce che *la collegialità non è necessariamente associata ad un profilo statico di contestualità spaziotemporale ed è configurabile anche secondo un profilo dinamico, coadiuvato dall'utilizzo di strumenti telematici o di scambi documentali in grado di garantire la partecipazione a tutti i componenti, sia pure in luoghi e momenti non coincidenti*;

Tutto ciò premesso e considerato, con l'adozione del presente provvedimento, in considerazione delle problematiche derivanti dall'emergenza epidemiologica in corso, allo scopo di consentire agli allievi che hanno frequentato i corsi il completamento degli stessi attraverso il celere accesso all'esame di qualifica, titolo valido nei pubblici concorsi, si procede:

(i) ad autorizzare l'attuazione degli esami finali dei corsi OSS, finanziati a valere sull'Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 adottato con A.D. n. 59 del 24/01/2018 (BURP n. 17 del 01/02/2018) e s.m.i. nella modalità "a distanza" come di seguito descritto:

- le sessioni d'esame, che prevedono riunione preliminare della Commissione, prova teorica, prova pratica e verbalizzazione degli esiti, potranno essere svolte attraverso la convocazione "a distanza" della Commissione e la partecipazione dei candidati in modalità "mista", come di seguito meglio descritto;
- nell'eventuale impossibilità da parte di uno o più componenti a partecipare alla Commissione, la stessa si considererà validamente costituita anche in presenza di questa composizione minima, condizione già applicata per tutti gli altri corsi di formazione regionali che garantisce il rispetto dei principi previsti dalla norma (collegialità, oggettività, terzietà, indipendenza): PRESIDENTE - Direttore Generale o suo delegato, per la ASL competente rispetto alla sede delle attività formative, COMPONENTI - Direttore del corso o un



Docente del corso, un Rappresentante designato dall'Assessorato alla Formazione Professionale, un Rappresentante della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche ovvero dell'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali;

- ciascun componente e ciascun candidato dovrà accedere alla sessione d'esame attraverso la disponibilità di strumentazione hardware e software per consentire la partecipazione in videoconferenza;
- la Commissione si riunirà in modalità sincrona per condividere la fase preliminare, le valutazioni finali, la predisposizione finale dei verbali, mentre eventuali fasi di valutazione intermedia delle singole e di elaborazione delle prove d'esame, delle griglie di valutazione e dei verbali potranno essere svolte in modalità asincrona tramite scambio di documenti e contenuti, specificando che tutte le presenze dovranno essere tracciate dal sistema informativo;
- la prova teorica dovrà svolgersi in modalità sincrona attraverso l'uso di opportuna strumentazione che metta a disposizione dei candidati la prova da eseguire entro un tempo prestabilito (test da somministrare con strumenti informatici, tracciamento presenze e tempi di consegna);
- la Prova pratica, prova principale nella formazione professionale, che consiste nell'attuazione di una performance connessa alle competenze tipiche della figura professionale, difficilmente potrà essere svolta dal candidato in un contesto extra didattico, nel quale possa risultare difficoltoso reperire le attrezzature necessarie (a titolo meramente esemplificativo, le prove pratiche per gli OSS possono prevedere l'uso di letti ospedalieri, di utensili necessari alla pulizia e igiene dei locali e della persona, di manichini per il pronto intervento, di carrozzine e altri strumenti per la movimentazione), sarà realizzata in una sede messa a disposizione dall'Organismo formativo e dotata di opportuna strumentazione e attrezzature;
- l'O.F. provvederà a calendarizzare le prove pratiche garantendo il rispetto delle misure di sicurezza previste per l'emergenza sanitaria (convocazioni di pochi candidati al giorno distribuiti in orari diversi, distanza di sicurezza e distribuzione dei dispositivi previsti, ecc), mentre la Commissione seguirà le prove dei singoli candidati riunita in videoconferenza, con la possibilità di porre quesiti e intervenire nel corso della prova;
- potranno essere registrate le singole prove svolte al fine di garantire alla Commissione di valutare più nel dettaglio le performance dei candidati;

(ii) a stabilire che il ricorso alla modalità di attuazione degli esami finali di cui al punto che precede costituisce una facoltà riconosciuta agli Organismi formativi attuatori e non costituisce, in alcun caso, un obbligo;

(iii) a stabilire che l'Organismo formativo (O.F.) erogatore del corso predisporrà la strumentazione utile ad attivare videoconferenze, che garantiscano l'attività della Commissione e assicurerà il tracciamento delle presenze e delle attività svolte dai candidati anche attraverso l'uso di supporti esterni (es. video/audio registrazioni, verbalizzazione delle presenze) ;

(iv) a disporre che Il soggetto beneficiario garantisca, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione dell'utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della *privacy* e un'interfaccia di comunicazione con



l'utente per fornire, in modo continuo nel corso dell'erogazione dell'esame, assistenza, interazione, usabilità e accessibilità;

(v) a disporre che i beneficiari dei finanziamenti che intendano attuare l'esame finale nelle modalità suddette debbano inviare, una comunicazione, conforme all'allegato "A" nella quale dovrà essere indicata la piattaforma che si intende utilizzare, dando atto dell'adeguatezza delle procedure e del supporto tecnologico e contenutistico che si porranno in essere;

(vi) a disporre che il soggetto beneficiario assicuri che l'Amministrazione regionale, per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo di cui all'art. 125 par. 5, lett. a) e b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, possa accedere alla piattaforma FAD e possa consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli allievi, dei componenti della Commissione e dei tutor sino ai termini stabiliti dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

DETERMINA

- di autorizzare l'attuazione degli esami finali dei corsi OSS, finanziati a valere sull'Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 adottato con A.D. n. 59 del 24/01/2018 (BURP n. 17 del 01/02/2018) e s.m.i. nella modalità "a distanza" come di seguito descritto:
 - le sessioni d'esame, che prevedono riunione preliminare della Commissione, prova teorica, prova pratica e verbalizzazione degli esiti, potranno essere svolte attraverso la convocazione "a distanza" della Commissione e la partecipazione dei candidati in modalità "mista", come di seguito meglio descritto;
 - nell'eventuale impossibilità da parte di uno o più componenti a partecipare alla Commissione, la stessa si considererà validamente costituita anche in presenza di questa composizione minima, condizione già



applicata per tutti gli altri corsi di formazione regionali che garantisce il rispetto dei principi previsti dalla norma (collegialità, oggettività, terzietà, indipendenza): PRESIDENTE - Direttore Generale o suo delegato, per la ASL competente rispetto alla sede delle attività formative, COMPONENTI - Direttore del corso o un Docente del corso, un Rappresentante designato dall'Assessorato alla Formazione Professionale, un Rappresentante della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche *ovvero* dell'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali;

- ciascun componente e ciascun candidato dovrà accedere alla sessione d'esame attraverso la disponibilità di strumentazione hardware e software per consentire la partecipazione in videoconferenza
- la Commissione si riunirà in modalità sincrona per condividere la fase preliminare, le valutazioni finali, la predisposizione finale dei verbali, mentre eventuali fasi di valutazione intermedia delle singole e di elaborazione delle prove d'esame, delle griglie di valutazione e dei verbali potranno essere svolte in modalità asincrona tramite scambio di documenti e contenuti, specificando che tutte le presenze dovranno essere tracciate dal sistema informativo;
- la prova teorica dovrà svolgersi in modalità sincrona attraverso l'uso di opportuna strumentazione che metta a disposizione dei candidati la prova da eseguire entro un tempo prestabilito (test da somministrare con strumenti informatici, tracciamento presenze e tempi di consegna);
- la Prova pratica, prova principale nella formazione professionale, che consiste nell'attuazione di una performance connessa alle competenze tipiche della figura professionale, difficilmente potrà essere svolta dal candidato in un contesto extra didattico, nel quale possa risultare difficoltoso reperire le attrezzature necessarie (a titolo meramente esemplificativo, le prove pratiche per gli OSS possono prevedere l'uso di letti ospedalieri, di utensili necessari alla pulizia e igiene dei locali e della persona, di manichini per il pronto intervento, di carrozzine e altri strumenti per la movimentazione), sarà realizzata in una sede messa a disposizione dall'Organismo formativo e dotata di opportuna strumentazione e attrezzature;
- l'O.F. provvederà a calendarizzare le prove pratiche garantendo il rispetto delle misure di sicurezza previste per l'emergenza sanitaria (convocazioni di pochi candidati al giorno distribuiti in orari diversi, distanza di sicurezza e distribuzione dei dispositivi previsti, ecc), mentre la Commissione seguirà le prove dei singoli candidati riunita in videoconferenza, con la possibilità di porre quesiti e intervenire nel corso della prova;
- potranno essere registrate le singole prove svolte al fine di garantire alla Commissione di valutare più nel dettaglio le performance dei candidati;
- di stabilire che il ricorso alla modalità di attuazione degli esami finali di cui al punto che precede costituisce una facoltà riconosciuta agli Organismi formativi attuatori e non costituisce, in alcun caso, un obbligo;
- di stabilire che l'Organismo formativo (O.F.) erogatore del corso predisporrà la strumentazione utile ad attivare videoconferenze, che garantiscano l'attività della Commissione e assicurerà il tracciamento delle



**REGIONE
PUGLIA**

**Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro
SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE**

presenze e delle attività svolte dai candidati anche attraverso l'uso di supporti esterni (es. video/audio registrazioni, verbalizzazione delle presenze) ;

- di disporre che Il soggetto beneficiario garantisca, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione dell'utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della *privacy* e un'interfaccia di comunicazione con l'utente per fornire, in modo continuo nel corso dell'erogazione dell'esame, assistenza, interazione, usabilità e accessibilità;

- di disporre che i beneficiari dei finanziamenti che intendano attuare l'esame finale nelle modalità suddette debbano inviare, una comunicazione, conforme all'allegato "A" al presente provvedimento, nella quale dovrà essere indicata la piattaforma che si intende utilizzare, dando atto dell'adeguatezza delle procedure e del supporto tecnologico e contenutistico che si porranno in essere;

- di disporre che il soggetto beneficiario assicuri che l'Amministrazione regionale, per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo di cui all'art. 125 par. 5, lett. a) e b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, possa accedere alla piattaforma FAD e possa consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli allievi, dei componenti della Commissione e dei tutor sino ai termini stabiliti dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 8 pagine, più l'Allegato A composto da 4 pagg, per complessive n. 12 pagg.;

- viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell'area riservata "DIOGENE", per la dovuta notifica all'Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;
- sarà pubblicato sul BURP.

**La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale**

dott.ssa Anna Lobosco

La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio, affidato alla funzionaria P.O. Rossana Ercolano, è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

**La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale**

dott.ssa Anna Lobosco
